



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo
Area III

Fasc. n. 7164/2023

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 15/1/2002, n. 9;

VISTO il provvedimento n. prot. 47937/23, emesso in data 21/7/2023, con il quale la Provincia di Padova ha autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata "**GIRO DEL VENETO JUNIORES – 2^a TAPPA ESTE-VICENZA**", organizzata dalla A.S.D. S.C. PADOVANI per il giorno 28/7/2023, con partenza alle ore 11:00 da Piazza Maggiore nel Comune di Este;

VISTA la domanda prodotta via pec in data 5/6/2023 dal suddetto gruppo sportivo ed esaminata la documentazione ivi a corredo, comprese le successive domande integrative;

RILEVATO, altresì, dalla suddetta documentazione, che la gara in questione rientra fra quelle riconosciute dal C.O.N.I. di preminente interesse nazionale;

RILEVATO, inoltre, che il percorso di gara interessa, nella Provincia di Padova, il territorio dei Comuni di Este, Baone, Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia, Teolo, Vo', Rovolon, anche su tratti fuori del centro abitato e su Strade Provinciali;

VISTA la normativa di settore inerente all'emergenza da Covid19 attualmente in vigore;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 e n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29/9/2020;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 15/1/2002, n. 9 la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara sulle tratte di competenza;

SI ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno **28 luglio 2023** in relazione alle strade extraurbane del percorso interessate dalla competizione sopraindicata secondo quanto riprodotto nella planimetria, tabella di marcia e copia della domanda allegati che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante del presente provvedimento, con le modalità di seguito indicate.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa, a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" e fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". La durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente, salvo che non sia diversamente disposto dagli Organi di Polizia Stradale per necessità connesse alla sicurezza della circolazione ed alla tutela dell'incolumità pubblica e degli atleti.

Dovrà essere rispettata la normativa nazionale e regionale di settore inerente all'emergenza sanitaria da Covid19 in vigore alla data dello svolgimento della manifestazione.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

1. è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
2. è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo
Area III

Fasc. n. 7164/2023

3. è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade, o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando, le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'Organizzazione;
4. è fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a Servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'Organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

SI DISPONE

altresì che:

5. gli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
6. la carovana dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'Autorizzazione, dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29;
7. l'Organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
8. gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;

Conformemente alle prescrizioni dell'Autorizzazione sopra richiamata, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli Organizzatori, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Resta fermo l'obbligo dei Comuni interessati dalla gara, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 come interpretati con Circolare n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29/9/2020, di adottare idoneo provvedimento di sospensione temporanea della circolazione per il percorso della suddetta competizione sportiva ricadente nel rispettivo territorio comunale in ambito urbano.

Padova, 26 luglio 2023

p. IL DIRIGENTE DELL'AREA III
IL VICE PREFETTO AGGIUNTO
(Dott. E. Fameli)

DPL